SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Genova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 19:

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione credito agrario

Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1991.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1991.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile 1986/1991 - 25ª emissione» sorteggiate il 5 marzo 1991.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile 1987/1992 - 29ª emissione» sorteggiate il 5 marzo 1991.

R.T.R. - Radio televisione regionale veneta, società per azioni, in Noventa Padovana: Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1991.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «15% - 1984/1994» sorteggiate il 7 marzo 1991.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni «7% - 1971».

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Mediobanca decennali tranches XXVII-XXVIII 1985/1995 a tasso variabile prefissato» sorteggiate il 15 marzo 1991.

Obbligazioni «Mediobanca decennali tranches XXV-XXVI 13,225% - 1985/1995» sorteggiate il 15 marzo 1991.

Obbligazioni «Mediobanca decennali tranches XXIII-XXIV 1984/1994 a tasso variabile» sorteggiate il 15 marzo 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 1991.

Fissazione della data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, in Sassari, e relativa procura generale, della sezione in funzione di corte di assise di appello, in Sassari, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni e relativa procura della Repubblica.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 219, con la quale viene istituita in Sassari una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari ed una sezione in funzione di corte di assise di appello;

Visto l'art. 4 della predetta legge con il quale il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla sua entrata, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2 della stessa legge;

Decreta:

La sezione distaccata della corte di appello di Cagliari, con sede in Sassari e relativa procura generale, la sezione in funzione di corte di assise di appello in Sassari, il tribunale di sorveglianza e il tribunale per i minorenni e relativa procura della Repubblica, istituiti con legge 30 luglio 1990, n. 219, entreranno in funzione il 16 settembre 1991.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A1553

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 15 gennaio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Sebastiano Montali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI *AD INTERIM*

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale l'on. dott. Sebastiano Montali è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto ministeriale di delega di funzioni al Sottosegretario on. Montali in data 5 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro 14 Partecipazioni Statali, foglio n. 380;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1990 è stato nominato il Ministro delle partecipazioni statali *ad interim;*

Ritenuta la necessità di provvedere alla definizione della delega di funzioni al cennato Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica, nonché quelli di autorizzazione e di approvazione che non rientrano nella competenza delegata del Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto ovvero in quella propria dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Sono altresì riservati alla firma del Ministro:

2.1. le istruzioni di servizio relative a questioni di massima e gli atti e provvedimenti amministrativi che comportino l'emanazione di direttive; le modificazioni nell'ordinamento e nelle attribuzioni dei servizi; le circolari ed istruzioni agli enti ed aziende controllate;

2.2. i decreti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali;

2.3. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno agli enti o società;

2.4. gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero nonché quelli relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno a commissioni o comitati;

2.5. gli atti di conferimento di incarichi speciali ad esperti estranei all'amministrazione;

2.6. i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alla promozione, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, alla sospensione cautelare facoltativa, nonché le autorizzazioni per missioni all'estero del personale;

2.7. i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali;

2.8. tutti gli altri atti che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, anche se rientranti nella competenza delegata al Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, esclusi, comunque, gli atti di competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 948.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali on. dott. Sebastiano Montali è delegato a trattare, su indicazione del Ministro e d'intesa con il medesimo, i problemi che comunque attengono agli enti di gestione vigilati dal Dicastero ed alle imprese che ad essi fanno capo.

2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Montali è delegato, in particolare a:

a) intervenire nelle commissioni e comitati permanenti interministeriali, compreso il comitato interministeriale prezzi (CIP), nel caso di impedimento del Ministro e sempre che non sia inderogabilmente richiesta la presenza del Ministro stesso;

b) trattare i problemi, di volta in volta delegati dal Ministro, connessi con l'attività delle Comunità europee — per quanto di interesse del sistema delle partecipazioni statali — ed intervenire, nel caso di impedimento del Ministro, alle riunioni degli organi comunitari;

c) trattare i problemi attinenti al settore dei trasporti marittimi e a rappresentare l'amministrazione in Parlamento e presso gli organi interministeriali in riferimento a temi attinenti detto settore, nonché firmare provvedimenti concernenti l'attività delle società di navigazione facenti capo alla FINMARE relativi all'espletamento di servizi marittimi comportanti contributi e sovvenzioni a carico dello Stato;

d) trattare i problemi relativi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro nei settori di interesse del sistema delle Partecipazioni statali;

e) presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero;

f) trattare le questioni concernenti il personale del Ministero — anche attraverso contatti con le organizzazioni sindacali interessate esercitando le competenze spettanti al Ministro ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e normativa di applicazione e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 — e firmare provvedimenti riguardanti il personale medesimo non riservati alla competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali nonché per quelli indicati dall'art. 1, comma 2, punto 6 del presente decreto;

g) sottoscrivere i contratti — di volta in volta — delegati dal Ministro, ad asta pubblica, licitazione ed a trattativa privata nonché quelli concernenti i servizi da farsi in economia non rientranti nella competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

h) formulare proposte in ordine alla risoluzione dei problemi attinenti al funzionamento degli uffici del Ministero, ai rapporti del Ministero con gli altri organi dell'amministrazione quanto altro, di volta in volta, possa essere ritenuto opportuno per il miglior adempimento dei compiti istituzionali del Ministero;

i) autorizzare le missioni nel territorio nazionale del personale addetto alla propria segreteria particolare;

l) trattare gli affari ed adottare ogni altro atto che il Ministro ritenga, di volta in volta, di deferire alla sua competenza;

m) assumere impegni di spesa sul cap. 1082 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, per provvedere alle esigenze inerenti alla carica rivestita, nel limite complessivo di lire 2.500.000 per l'anno 1991 e di pari importo per ogni anno finanziario successivo.

Art. 3.

Le delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza di impedimento del Ministro, anche agli atti non espressamente indicati nell'articolo precedente, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta necessità ed urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro ovvero siano stati da quest'ultimo a se riservati o avocati.

Art. 4.

I direttori generali e l'ispettore generale capo del Ministero delle partecipazioni statali sono delegati a firmare, nell'ambito delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, tutti quei provvedimenti che non rientrino nella competenza riservata del Ministro ed in quella delegata al Sottosegretario, ai sensi degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1991
Registro n. 15 Partecipazioni statali, foglio n. 133

91A1527

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1991.

Inserimento della Phenix-Soleil S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1990 e le successive integrazioni, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Viste le istanze in data 4 maggio 1990 e 26 novembre 1990 della Phenix-Soleil S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, intese ad ottenere il proprio inserimento nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale del 12 ottobre 1990;

Vista la nota in data 31 gennaio 1991, n. 130075, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che l'anzidetta società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348;

Ritenuta quindi l'opportunità di integrare il citato decreto ministeriale in data 12 ottobre 1990 con l'inserimento della Phenix-Soleil S.p.a. nel sopraindicato elenco;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Phenix-Soleil S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, è inserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1990, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1554

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 dicembre 1989

Concessione di finanziamento riguardante i progetti per il risanamento del bacino del fiume Po.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dalla citata delibera CIPE, in particolare sui progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici e di cui alla sez. II, n. 1, lett. *B2*) della stessa delibera;

Ritenuto che tali proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa commissione formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Ritenuta altresì l'esigenza di procedere — in conformità di quanto previsto al punto 12.2, comma 3, della più volte citata delibera CIPE — alla scelta del contraente tramite la valutazione delle offerte da parte della commissione tecnico-scientifica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'elenco allegato per l'importo complessivo di lire 9.960 milioni.

Art. 2.

Con appositi atti convenzionali da stipularsi, secondo le norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, con i soggetti ammessi a finanziamento e di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità tecniche e le prescrizioni relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e vigilanza sulla esatta programmazione esecuzione e realizzazione delle stesse attività nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assunto l'impegno a carico del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989/residui 1988 dell'importo complessivo di L. 9.960 milioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 104

PIANO ANNUALE 1988 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ 2) Risanamento bacini idrografici - 1) Bacino Po - B2) Carichi inquinanti da allevamenti e da attività agricole - Ottimizzazione attività agricole

Cod Prog	Titolo del progetto	Proponente/i	Finanziamento concesso (*)	Prescrizioni
2.0	Ricerca, pianificazione e divulgazione di tecniche agronomiche atte a ridurre l'impatto ambientale della cerealicoltura piemontese	IPLA S.p.a.	2210.00	La ridefinizione dei costi per le singole attività dovrà essere definita nei capitolati tecnici in sede di stipula dei contratti
6.0	Razionalizzazione dell'impiego, come fertilizzanti di liquami, zootecnici e fanghi di depurazione in aree agricole padane ad attività agro-zootecniche intensive	SNAM progetti biotecnologie S.p.a.	1037.00	Il coordinamento con il progetto 36 e la ridefinizione dei costi delle singole attività dovrà essere definita nei capitolati tecnici in sede di stipula dei contratti
7.0	Progetto di ricerca per la valutazione impatto ambientale derivante dall'uso dei presidi sanitari in agricoltura	AGRISIEL	1862.00	Il coordinamento con il progetto 28 e la ridefinizione dei costi delle singole attività dovrà essere definita nei capitolati tecnici in sede di stipula dei contratti
28.0	Ottimizzazione dell'impiego di fertilizzanti chimici nei suoli della pianura lombarda orientale	ERSAL	1698.00	Il coordinamento con il progetto 7 e la ridefinizione dei costi delle singole attività dovrà essere definita nei capitolati tecnici in sede di stipula dei contratti
31.0	Ricerche per l'ottimizzazione congiunta della produzione agricola e della tutela delle acque	ANBI - N.I.E.R. S.r.l. - DAM S.p.a.	2094.00	La ridefinizione dei costi per le singole attività dovrà essere definita nei capitolati tecnici in sede di stipula dei contratti
36.0	Ottimizzazione della redditività agricola abbinato alla minimizzazione dell'inquinamento prodotto da attività agricole nell'area dell'isola di Ariano (delta del Po)	Cons. imprese formato da: Montedison serv. agricoltura S.p.a. Impresa Rizzi S.p.a. Delta consult S.p.a.	1059.00	Il coordinamento con il progetto 6 e la ridefinizione dei costi delle singole attività dovrà essere definita nei capitolati tecnici in sede di stipula dei contratti
		Totale generale - N.ro progetti 6	9960.00	

(*) Importi espressi in milioni di lire

91A1524

DECRETO 30 dicembre 1989.

Concessione di finanziamento riguardante i progetti per il risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Adige, Arno, Tevere, Ofanto, Volturno e Crati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) e *g*) del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dalla ripetuta delibera CIPE, in particolare sui progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici e di cui alla sez. II, n. 2, lettera *A*), della stessa delibera;

Ritenuto che tali proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa commissione formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Ritenuta altresì l'esigenza di procedere — in conformità di quanto previsto al punto 12.2, comma 3, della più volte citata delibera CIPE — alla scelta del contraente tramite la valutazione delle offerte da parte della commissione tecnico-scientifica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'elenco allegato per l'importo complessivo di lire 21.111 milioni.

Art. 2.

Con appositi atti convenzionali, da stipularsi secondo le norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, con i soggetti ammessi a finanziamento e di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità tecniche e le prescrizioni relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e vigilanza sulla esatta programmazione, esecuzione e realizzazione delle stesse attività nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assunto l'impegno a carico del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989/residui 1988, dell'importo complessivo di lire 21.111 milioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 103

PIANO ANNUALE 1988 - PROGETTI FINANZIATI (Decreto n. 7658/7661)

Sez. 2) Risanamento bacini idrografici - 2) Altri bacini - A) Adige, Arno, Tevere, Ofanto, Volturno, Crati

Cod. Prog.	Titolo del progetto	Proponente/i	Finanziamento concesso (*)
134.0	Piano di risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Adige	I.S.M.E.S. S.p.a. - S.W.S. S.r.l.	1660.00
177.0	Piano di risanamento ambientale bacino Adige	Regione Veneto (Studi Altieri e Galli)	2390.00
	Totale Adige - N.ro prog. 2		4050.00
241.0	Sistema di supporto decisionale per la elaborazione e gestione del piano bacino dell'Arno	Regione Toscana (Ansaldo S.p.a. - E. Todini e Partners S.r.l.)	4062.00
	Totale Arno - N.ro prog. 1		4062.00
309.0	Progettazione del risanamento delle acque del bacino idrografico del fiume Aniene - sottobacino del Tevere	S.A.P.P.R.O. S.p.a.	1090.00
340.0	Piano per il risanamento ambientale del bacino del Tevere	Regione Lazio - Assess. LL.PP. (ACEA)	2005.00
372.0	Piano di risanamento e tutela ambientale del fiume Tevere	Regione Umbria - Comune di Roma (ACEA)	2005.00
	Totale Tevere - N.ro prog. 3		5100.00
438.0	Piano di risanamento ambientale del bacino del fiume Ofanto	Lotti e associati	1275.00
442.0	Piano di risanamento ambientale del bacino del fiume Ofanto	Ass.ne temp. di imprese (A.T. & S. S.r.l.- I.N.S.S.S.E.R. S.r.l. - Territorio S.r.l. - D.A.M. S.p.a.)	1124.00
	Totale Ofanto - N.ro prog. 2		2399.00
506.0	Piano di risanamento ambientale del bacino del Volturno	Cons. gen. di bonifica bacino inf. Volturno (S.T.I.A. S.r.l. - S.E.S. S.p.a.)	1263.00
580.0	Prog. di fattibilità concernente il risanamento e il disinquinamento del bacino del fiume Volturno	T.E.I. S.p.a.	2215.00
	Totale Volturno - N.ro prog. 2		3478.00
610.0	Pianificazione e controllo risanamento del bacino del fiume Crati	Consorzio Valle Crati (Studio tecnico ingegneria applic. S.r.l.)	643.00
625.0	Piano di risanamento ambientale del bacino del fiume Crati e progettazione di massima degli interventi di risanamento più urgenti	S.N.A.M. Progetti Sud S.p.a.	643.00
678.0	Progetto integrato «Riequilibrio dell'ecosistema» bacino del Crati	Bonifica S.p.a. - A.T.S. S.p.a.	760.00
	Totale Crati - N.ro prog. 3		2022.00
		Totale generale - N.ro prog. 13	21111.00

(*) Importi espressi in milioni di lire

91A1523

DECRETO 15 novembre 1990.

Concessione di finanziamento riguardante i progetti per il risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Leongra-Timonchio, Aterno-Pescara e Serchio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) e *g*) del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dalla ripetuta delibera CIPE, in particolare sui progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici e di cui alla sezione II, n. 2, lettera *A*), della stessa delibera;

Ritenuto che tali proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa commissione formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Ritenuta altresì l'esigenza di procedere — in conformità di quanto previsto al punto 12.2, comma 3, delle più volte citata delibera CIPE — alla scelta del contraente tramite la valutazione delle offerte da parte della commissione tecnico-scientifica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'elenco allegato per l'importo complessivo di lire 3.889 milioni.

Art. 2.

Con appositi atti convenzionali da stipularsi, secondo le norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, con i soggetti ammessi a finanziamento e di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità tecniche e le prescrizioni relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e di vigilanza sulla esatta programmazione, esecuzione e realizzazione delle stesse attività nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assunto l'impegno a carico del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990/residui 1988 dell'importo complessivo di lire 3.889 milioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 106

PIANO ANNUALE 1988 INTERVENTI URGENTI
ELENCO PROGETTI PRESENTATI

Riferimento. art. 18 legge n 67/1988 - Risanamento bacini idrografici - Altri bacini - A) Sperimentali

Denominazione	Finanz concesso	Proponente
Piano di risanamento ambientale pilota del bacino sperimentale regionale Leogra-Timonchio (regione Veneto) provincia di Vicenza	1117.00	Studio Altieri S.r.l. di Thienesoc. Gener. Ingen. S G I. S p a.
Studio sul diss. idrogeologico e sullo stato di degrado dei corpi idrici del bacino idrografico del fiume Basento (bacino reg. sperim. regione Basilicata)	606.50	V.A.M.S.
Bacino fiume Basento	606.50	S.P.S.
Piano sperimentale di risanamento del bacino idrografico del fiume Aterno - Pescara	1077.00	ATF
Formulazione del piano di bacino sperimentale regionale: bacino del fiume Serchio	482.00	N.I.E.R.
Totale . . .	3889 00	

91A1522

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 marzo 1991.

Modalità per la concessione di contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

Vista la legge 12 febbraio 1965, n. 51;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di dover stabilire i criteri e le modalità a cui l'amministrazioneintende attenersi per la concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero, ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge n. 1083/1954:

Decreta:

Art. 1.

I soggetti

1. Potranno beneficiare dei contributi finanziari gli istituti, enti e associazioni di cui all'art. 1 della legge n. 1083/1954.

Art. 2.

Le tipologie

1. I contributi di cui sopra potranno essere concessi a fronte di iniziative suscettibili di integrarsi in un sistema di interventi mirati:

ad assicurare visite qualificate o propaganda per manifestazioni o fiere internazionali in Italia, per le quali non siano previste analoghe iniziative da parte dell'ICE;

a favorire la migliore conoscenza all'estero delle nostre produzioni di elevata tecnologia;

a correggere e ad integrare la ventilazione iniziative/settori del programma promozionale di cui al successivo art. 3 (con l'ulteriore specificazione che qualora i contributi si riferiscano a manifestazioni fieristiche al di fuori della Comunità Europea, potranno essere prese in considerazione anche le spese per l'acquisizione dell'area e la realizzazione dell'allestimento, volte a facilitare direttamente la partecipazione delle aziende italiane).

Art. 3.

1. Le iniziative promozionali, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, dovranno risultare coerenti con le linee direttrici dell'attività promozionale, annualmente emanate dal Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1989, n. 106.

2. Una loro illustrazione, corredata da un preventivo di massima, dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello di realizzazione dell'iniziativa, ad eccezione degli interventi previsti per il corrente 1991.

3. La richiesta dettagliata di contributo, corredata dai relativi preventivi definitivi di spesa, dovrà invece pervenire, di norma, non oltre due mesi prima della realizzazione dell'iniziativa.

4. In casi particolari, a fronte di motivate esigenze e nei limiti di eventuali disponibilità residue, potranno essere prese in considerazione iniziative non notificate entro il 15 ottobre dell'anno precedente, fermo restando il termine di due mesi di cui al precedente comma.

Art. 4.

Uffici competenti e termini della procedura

1. Le richieste di contributo andranno indirizzate al Ministero del commercio con l'estero, Divisione I della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, competente per materia, che provvederà ad istruire le pratiche sentito il Comitato di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1980, ed a predisporre i provvedimenti conclusivi del procedimento prima dell'inizio delle manifestazioni cui le richieste si riferiscono. Funzionario responsabile del procedimento è il primo dirigente della suddetta Divisione I.

Per le iniziative che si svolgono all'estero le richieste di contributo andranno indirizzate alle divisioni geografiche competenti, e cioè: Divisione IV per i Paesi industrializzati e di nuova industrializzazione (Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan); Divisione V per i Paesi in via di sviluppo e dell'Europa centro-orientale.

Funzionari responsabili del procedimento sono i rispettivi primi dirigenti.

2. La documentazione dovrà essere corredata della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

3. La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale. Del mancato accoglimento della richiesta sarà data comunicazione per iscritto.

4. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dalla avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 5.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo non potrà superare il 50% delle spese ammesse.

2. Per i beneficiari ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale limite è elevato al 70%.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1965, n. 51, agli interessati, su specifica richiesta, potrà essere erogato un anticipo sull'ammontare del contributo stesso, non superiore ai 4/5.

2. Qualora gli interessati intendessero usufruire di tale possibilità, essi dovranno indicarlo nella stessa domanda di contributo, specificandone le motivazioni ed allegando ogni relativa documentazione utile.

3. La liquidazione del contributo, o del saldo, avverrà previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

4. La presentazione del rendiconto dovrà avvenire entro dieci mesi dalla ultimazione delle iniziative. Entro i due mesi successivi a detta presentazione, ovvero alla regolarizzazione del rendiconto ove necessaria, si provvederà alla relativa liquidazione.

5. Si procederà alla revoca del contributo nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine di cui al precedente comma 4; ove le spese rendicontate siano inferiori a quelle prese a base per la concessione del contributo, sarà operato l'abbattimento proporzionale del contributo stesso.

Art. 7.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 marzo 1991

Il Ministro: RUGGIERO

91A1528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 14 maggio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 343 a 347, relativi alla scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 415 a 418, relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 dicembre 1990

Il rettore

91A1507

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 60

Corso dei cambi del 26 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256,150	1256,150	1256,250	1256,150	1256,150	1256,150	1256,360	1256,150	1256,150	1256,15
E.C.U.	1526,600	1526,600	1527 —	1526,600	1526,600	1526,600	1527,080	1526,600	1526,600	1526,60
Marco tedesco	742,500	742,500	742,75	742,500	742,500	742,500	742,560	742,500	742,500	742,500
Franco francese	218,720	218,720	219 —	218,720	218,720	218,720	218,720	218,720	218,720	218,720
Lira sterlina	2192,800	2192,800	2192 —	2192,800	2192,800	2192,800	2192,250	2192,800	2192,800	2192,800
Fiorino olandese	658,720	658,720	658,90	658,720	658,720	658,720	658,720	658,720	658,720	658,720
Franco belga	36,085	36,085	36,05	36,085	36,085	36,085	36,085	36,085	36,085	36,080
Peseta spagnola	11,988	11,988	12,01	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,988	11,980
Corona danese	193,740	193,740	194 —	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740	193,740
Lira irlandese	1980,800	1980,800	1980 —	1980,800	1980,800	1980,800	1980,800	1980,800	1980,800	—
Dracma greca	6,883	6,883	6,880	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	—
Escudo portoghese	8,474	8,474	8,500	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,474	8,470
Dollaro canadese	1081 —	1081 —	1082 —	1081 —	1081 —	1081 —	1081 —	1081 —	1081 —	1081 —
Yen giapponese	9,038	9,038	9,02	9,038	9,038	9,038	9,038	9,038	9,038	9,030
Franco svizzero	872,080	872,080	870,50	872,080	872,080	872,080	872,080	872,080	872,080	872,080
Scellino austriaco	105,610	105,610	105,70	105,610	105,610	105,610	105,610	105,610	105,610	105,610
Corona norvegese	190,940	190,940	191,10	190,940	190,940	190,940	190,940	190,940	190,940	190,940
Corona svedese	205,250	205,250	205 —	205,250	205,250	205,250	205,250	205,250	205,250	205,250
Marco finlandese	313,830	313,830	313,75	313,830	313,830	313,830	313,830	313,830	313,830	—
Dollaro australiano	967,500	967,500	968 —	967,500	967,500	967,500	967,500	967,500	967,500	967,500

Media dei titoli del 26 marzo 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	69,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,900
» 10% Cassa DD PP. sez. A Cr. C P. 97	95,75
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,55
» » » 22- 6-1987/91	90,700
» » » 18- 3-1987/94	83,250
» » » 21- 4-1987/94	83 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,05
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,95
» » » TR 2,5% 1983/93	95,700

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,500
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,375
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	99 —
» » » » 1-12-1987/92	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 1-1988/93	97,725
» » » »	1- 2-1988/93	99,825
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,125
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,475
» » » »	1- 7-1988/93	100,075
» » » »	17- 7-1986/93	99,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,025
» » » »	19- 8-1986/93	98,800
» » » »	1- 9-1988/93	100,225
» » » »	18- 9-1986/93	98,625
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	98,850
» » » »	1-11-1988/93	100,175
» » » »	18-11-1986/93	98,825
» » » »	19-12-1986/93	99,775
» » » »	1- 1-1989/94	99,850
» » » »	1- 2-1989/94	99,925
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100 —
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1988/94	99,675
» » » »	1-10-1987/94	98,90
» » » »	1-11-1988/94	98,850
» » » »	1- 1-1990/95	98,850
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98,850
» » » »	1- 3-1990/95	99,150
» » » »	1- 4-1985/95	98,575
» » » »	1- 5-1985/95	98,575
» » » »	1- 5-1990/95	99,150
» » » »	1- 6-1985/95	98,175
» » » »	1- 7-1985/95	98,50
» » » »	1- 7-1990/95	98,600
» » » »	1- 8-1985/95	98 —
» » » »	1- 9-1985/95	97,800
» » » »	1-10-1985/95	98 —
» » » »	1-11-1985/95	98,05
» » » »	1-12-1985/95	98 —
» » » »	1- 1-1986/96	98,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,650
» » » »	1- 2-1986/96	98,775
» » » »	1- 3-1986/96	99,425
» » » »	1- 4-1986/96	99,300
» » » »	1- 5-1986/96	99,275
» » » »	1- 6-1986/96	98,875
» » » »	1- 7-1986/96	98,425
» » » »	1- 8-1986/96	97,725
» » » »	1- 9-1986/96	97,725
» » » »	1-10-1986/96	97,025
» » » »	1-11-1986/96	97,100
» » » »	1-12-1986/96	97,400
» » » »	1- 1-1987/97	97,375
» » » »	1- 2-1987/97	97,930
» » » »	18- 2-1987/97	97,825
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,20
» » » »	1- 5-1987/97	98,05
» » » »	1- 6-1987/97	97,550
» » » »	1- 7-1987/97	97,200
» » » »	1- 8-1987/97	97 —
» » » »	1- 9-1987/97	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991	99,325
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,250
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,875
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,200
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,325
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,225
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,500
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,850
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,275
» » »	12,50%	1-10-1993	99,225
» » »	12,50%	1-11-1993	99,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
» » »	12,50%	17-11-1993	98,475
» » »	12,50%	1-12-1993	98,825
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,750
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,575
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,015

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	16- 7-1984/91	11,25%	100,125
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,850
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,775
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,930
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,830
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,375
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93 —
» » » »	25- 7-1989/94	9,65%	97,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,375
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,375
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,780

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

91M26031

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale»

Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1991.

91A1529

Mancata conversione del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1991.

91A1530

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1991, registro n. 6 Difesa, foglio n. 263, sulla proposta del Ministro della difesa, viene autorizzato il Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad acquistare due appezzamenti di terreno siti in Merano.

91A1539

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale sottufficiali italiani in congedo

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 256, sulla proposta del Ministero della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Unione nazionale sottufficiali italiani in congedo.

91A1540

Modificazione allo statuto dell'«Opera nazionale per i figli degli aviatori»

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 254, sulla proposta del Ministero della difesa, viene modificato l'art. 3 dello statuto dell'«Opera nazionale per i figli degli aviatori».

91A1541

Autorizzazione all'Associazione italiana ciechi di guerra ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 361, sulla proposta del Ministero della difesa, viene autorizzata l'Associazione italiana ciechi di guerra ad acquistare un immobile sito in Roma.

91A1542

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 359, sulla proposta del Ministero della difesa, viene autorizzata l'Associazione nazionale alpini ad acquistare tre locali siti in Varallo Sesia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 360, sulla proposta del Ministero della difesa, viene concessa l'autorizzazione governativa all'Associazione nazionale alpini per l'acquisto di un immobile sito in Pescarenicò.

91A1543

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 258, sulla proposta del Ministero della difesa, si autorizza l'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione disposta dal sig. Grosso Giuseppe.

91A1544

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1991, registro n. 7 Difesa, foglio n. 255, sulla proposta del Ministero della difesa, viene autorizzata l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Assuntina Dalla Vicina.

91A1545

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.331-XV-J del 23 gennaio 1991 l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Svizzera» (d.o. Vulcano) che il sig. R. Riedlinger con negozio in Merano (Bolzano) intende importare dalla Svizzera è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il presente decreto annulla e sostituisce il provvedimento n. 559/C.9253-XV-J datato 24 luglio 1990 e pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225, in data 26 settembre 1990.

91A1535

Conferimento della personalità giuridica civile alla chiesa ex conventuale dello Spirito Santo, in Galatina

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1991, registro n. 13 Interno, foglio n. 307, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla chiesa dello Spirito Santo, con sede in Galatina (Lecce).

91A1546

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Cariplo» per la ricerca scientifica, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione «Cariplo» per la ricerca scientifica, con sede in Milano, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente ne è stato approvato lo statuto composto di nove articoli e vistato dal Ministro della sanità.

91A1531

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione allo statuto dell'«Opera Cardinal Maffi» di Pisa

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, è stata approvata la modifica all'art. 25 dello statuto dell'«Opera Cardinal Maffi» di Pisa, nel senso che, nel caso di soppressione dell'ente, i beni debbono essere devoluti congiuntamente o disgiuntamente, oltre che al seminario arcivescovile di Pisa, agli enti parrocchia del relativo territorio, all'ente diocesi e alla Santa Sede, a giudizio del comitato permanente, di intesa con l'ordinario diocesano.

91A1537

Autorizzazione all'Opera di promozione e alfabetizzazione nel mondo a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, l'O.P.A.M. (Opera di promozione e alfabetizzazione nel mondo), con sede a Roma, è stato autorizzata a conseguire il legato consistente in un appartamento, sito in Arcidosso (Grosseto), del valore di L. 51.000.000, disposto dal rev. Antonio Palmieri, nato a Castiglione d'Orcia il 21 febbraio 1903, deceduto a Castel del Piano il 9 novembre 1982, con testamento olografo del 1° agosto 1982, pubblicato in Grosseto l'11 novembre 1982 e registrato il 19 novembre 1982.

91A1538

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato a conseguire il legato consistente nel 10% del pacchetto di titoli di Stato depositato presso la Banca commerciale di Trieste dell'importo pari a L. 260.000.000, disposto dall'ing. Raimondo Devescovi, nato a Trieste il 21 gennaio 1904 ed ivi deceduto il 23 luglio 1985, con testamento olografo del 21 settembre 1984, pubblicato con verbale del 30 luglio 1985 e registrato il 6 agosto 1985 in Trieste.

91A1536

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 marzo 1991, è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

91A1532

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 marzo 1991, è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

91A1533

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 7 marzo 1991, è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

91A1534

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 16 marzo 1991, n. 1.13/2-264, il decreto prefettizio 14 novembre 1929, n. 11419/493/29, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Orasch, nato a Trieste il 27 luglio 1897, venne ridotto nella forma italiana di «Orazi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Paola Zipperla ed al figlio Egone, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 1° marzo 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Egone Orazi, nato a Trieste il 30 gennaio 1929, residente a Trieste, località Padriciano n. 33, il cui cognome è restituito, pertanto, nelle forma originaria di «Orasch».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Orazi» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Nedda Schubert, nata a Trieste il 24 agosto 1935, residente a Duino-Aurisina, Sistiana n. 57/R.

I sindaci di Trieste e Duino-Aurisina sono incaricati di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato ed alla moglie.

91A1547

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente: «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1991).

All'art. 35, comma quattro, quinto rigo, del decreto-legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 13, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «All'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo *a frequentare* un corso informativo presso...», si legga: «All'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo *e frequenta* un corso informativo presso...».

91A1514

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200